



Città di Rionero in Vulture



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI SPETTACOLI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA**

Approvato con delibera di C.C. n° 4 del 13.3.2008

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI SPETTACOLI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI**

**Art.1**

**COMPITI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

1. La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.V.L.P.S.), di cui all'art.141/bis del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art.80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e così come prevista dal regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.311, art.4.

2. In particolare, la Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede ai compiti di cui al comma 1 dell'art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

**Art.2**

**COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA**

1. La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un suo supplente;
- d) da un tecnico del Comune, designato dal Responsabile del Servizio cui sono affidate le competenze in materia di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo o suo supplente;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato,
- f) da un esperto in elettrotecnica o suo supplente.

2. Gli esperti esterni, un effettivo e un supplente, sono nominati su designazione del rispettivo Ordine professionale.

3. Fanno inoltre parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale, anche individuato congiuntamente.

4. Alla Commissione sono aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui individuazione è effettuata di volta in volta dal Responsabile del Servizio competente, un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente nominato dal Responsabile di Servizio competente.

6. La Commissione, nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

7. I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.

8. Al componente esterno ed al suo supplente spetta, quale compenso forfettario, un gettone di presenza, il cui ammontare è determinato dalla Giunta comunale, che sarà liquidato per ogni commissione convocata (sia essa prevista come sopralluogo esterno che come esame progetti) con apposita determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio comunale competente.

9. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario della Commissione, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

10. L'avviso è spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno, ed in caso di urgenza 24 ore prima.

11. L'avviso della riunione è comunicato altresì con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale o del tecnico di fiducia delegato che possono presenziare alla riunione, fornire eventuali chiarimenti e presentare memorie e documenti. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

12. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

### Art.3

#### **VERBALI DELLA COMMISSIONE**

1. Il parere della Commissione è dato per iscritto ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. Esso è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

2. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.

### Art.4

#### **DOMANDA DI RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE**

1. Ogni domanda di intervento della Commissione è formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto.

2. La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dal Comune, contiene:

- a) generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita iva o codice fiscale;
- b) indicazione del luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
- c) programma dettagliato della manifestazione;
- d) giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale è pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione.

3. Alla domanda sono allegati tutti i documenti e fornite le notizie di cui all'apposito disciplinare predisposto dal Servizio di competenza. I documenti sono presentati in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo.

4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

5. Le spese di funzionamento della Commissione, il cui ammontare è determinato dalla Giunta comunale con apposito atto, sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.

L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento intestato alla Tesoreria del Comune di Rionero in Vulture.

La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione dello stesso.

6. La Segreteria della Commissione, verificata la regolarità formale della domanda e la rispondenza della documentazione allegata, procede alla convocazione della Commissione ai sensi dell'art.2.

#### Art.5

##### **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE CON STRUTTURE PER IL PUBBLICO**

1. Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione ha già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2. Rientrano in questa agevolazione i locali compresi nel campo di applicazione dell'art.1, comma 1, del decreto ministeriale 19 agosto 1996, ed in particolare i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

3. In tali casi il richiedente allega alla domanda una relazione dalla quale risulta che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la Commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole ed una certificazione, da parte di un tecnico qualificato, delle condizioni di staticità e del corretto montaggio delle strutture che accolgono il pubblico, del collaudo degli impianti elettrici, in precedenza autorizzati.

#### Art.6

##### **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE SENZA STRUTTURE PER IL PUBBLICO**

1. Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), esclusi dal campo di applicazione di cui all'art.1, comma 1, del decreto ministeriale 19 agosto 1996, ovvero questi risultino privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico ed in ogni caso in cui vi sia la presenza di palchi o pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80, ovvero si usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda la idoneità statica delle strutture allestite ed il corretto montaggio delle stesse, nonché la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

#### Art.7

##### **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE PRESSO LOCALI NON ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO**

1. Nei casi in cui lo spettacolo o la manifestazione si svolge presso edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi

commerciali, ecc.), alla domanda va allegata oltre il nulla osta del proprietario della struttura o di chi ne abbia la gestione, la documentazione tecnica attestante l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato.

#### Art.8

### **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE TEMPORANEE CON ATTREZZATURE DA TRATTENIMENTO MECCANICHE, ELETTROMECCANICHE O ELETTRONICHE**

1. Quando in spettacoli o manifestazioni temporanee sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, e alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

#### Art.9

### **VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE**

1. Per l'esercizio del controllo, di cui all'art. 141, comma 1, lettera e), del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, la Commissione individua, con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti è comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, di norma entro cinque giorni dal sopralluogo, se i controlli effettuati hanno dato esito negativo o comunque tali da non far propendere per la sospensione dell'attività, ed entro 24 ore, nei casi di particolare gravità in cui sia stato riscontrato un effettivo pericolo e quindi soggetti a urgente segnalazione per sospensione dell'attività.

#### Art.10

### **LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA INFERIORE A 100 PERSONE**

1. Per i locali di trattenimento, ovvero per i locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, o per le aree ubicate in esercizi pubblici, attrezzate per accogliere anche occasionalmente spettacoli, manifestazioni, trattenimenti e riunioni, con capienza non superiore a 100 sono comunque rispettate le disposizioni previste dall'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, è accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

#### Art.11

### **LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 ED INFERIORE A 200 PERSONE**

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva superiore a 100 e inferiore o pari a 200 persone è comunque acquisito il parere della Commissione in ordine alla fattibilità del progetto. Le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 141 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, sono costituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, o alle regole tecniche vigenti. Il professionista attraverso una relazione tecnica, redatta seguendo le indicazioni previste dal disciplinare allegato al presente regolamento, certifica che il locale è conforme alla regola tecnica suddetta.

#### Art.12

## **LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI**

1. Non sono di competenza della Commissione di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante a giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità;

c) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, ed installate in zone non aperte al pubblico;

d) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

e) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni sonore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

f) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori giocano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

g) fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc.).

2. Non rientrano peraltro nella tipologia dei locali di pubblico spettacolo, rimanendo pertanto esclusi dalla verifica dell'organo collegiale previsto dall'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, i musei e le sale destinate ad esposizioni e mostre.

### **Art.13**

#### **MANIFESTAZIONI ABUSIVE**

1. Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art.14**

#### **REVOCA**

1. Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

### **Art.15**

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

Allegato: 1

Documentazione tecnica redatta da tecnici abilitati o da ditte abilitate da allegare alla richiesta di convocazione della Commissione da presentarsi qualora l'attività non è soggetta al controllo prevenzione incendi di cui al D.M. del 16.2.1982.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE AL PARERE DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI

La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende:

- scheda informativa generale;
- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

### ***A – Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.***

#### **A.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.**

La scheda informativa generale comprende:

- a) informazioni generali sull'attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;
- b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.

#### **A.2. RELAZIONE TECNICA.**

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

##### **A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio.**

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- ubicazione (con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono – se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale o dall'area destinata alla manifestazione);

- eventuale presenza di sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

### A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali.

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- layout aziendale (i stanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, ecc.);
- strutture (le caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco);
- compartimentazione (le caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti indicando lo spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, la loro resistenza al fuoco, ecc);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo (le caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali come corridoi, scale, ascensori, montacarichi, passa-vivande, ecc. con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minore ampiezza;
- materiali di arredo, rivestimento e finitura (le caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, sedie, tavoli, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco);
- calcolo presenze (la relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle



vigenti norme e calcolo della capacità di deflusso pari alle uscite di sicurezza presenti).

#### A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio.

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

#### A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio).

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

#### *Per gli impianti antincendio*

Per gli impianti antincendio dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento: se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.

#### *Per gli impianti di rivelazione e segnalazione automatica*

Per gli impianti di rivelazione e segnalazione automatica (fumo ed incendio), dovrà essere indicato il numero e la posizione delle testine di rivelazione e le caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

#### *Per l'impianto elettrico*

Per l'impianto elettrico nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di

progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la legge 1.3.1968, n. 186 e la vigente guida CEI 0-fasc. 2459G.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- Non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori esercizio dell'intero sistema (utenza);
- Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

Devono essere prodotti:

- il disegno planimetrico indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettrici, l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture. La documentazione dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico;
- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
- le caratteristiche degli impianti di sicurezza previsti (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc..

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.C.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le

modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi).

Infine, dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

#### *Per la segnaletica di sicurezza*

Per la segnaletica di sicurezza si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, di cui al DPR 14.8.96, n 493 nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.

In particolare la cartellonistica deve indicare:

- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

#### *A.2.5. Gestione dell'emergenza.*

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

#### *A.3. Elaborati grafici.*

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

A) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino:

- l'ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili e distanze di sicurezza esterne;

- le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. In particolare:
  - a) l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e la loro resistenza al fuoco "REI";
  - b) le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta;
  - c) l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio – indicando il numero delle rampe, dei gradini con l'alzata e la pedata, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza "moduli";
  - d) le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili giardini ecc.);
  - e) la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
  - f) la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
  - g) la localizzazione e la capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
  - h) la localizzazione degli elementi degli impianti di rivelazione e di allarme incendi;
  - i) la posizione dei punti luce di emergenza;
  - j) la posizione della segnaletica di sicurezza;
  - k) la posizione dell'interruttore generale di corrente e dello sgancio generale.

Per l'impiantistica dovrà essere reso evidente:

- a) il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
- b) la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
- c) il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- d) la posizione dei serbatoi fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore).

B) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica:

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;
- l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.

C) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

*B - Documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendi.*

*B.1. Scheda informativa generale.*

La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.

#### **B.2. RELAZIONE TECNICA.**

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

*B.3. Elaborati grafici.*

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3.

### **C - Ampliamenti o modifiche di attività esistenti.**

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

### **D – Luoghi all'aperto.**

Per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,80 m , e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti il rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO**

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:

- a) strutture;
- b) finiture;
- c) impianti;
- d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

#### **1 - ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA).**

##### **1.1.**

La documentazione è costituita da:

a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:

- a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
- a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;
- a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;

b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:

- da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
- da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

1.2.

I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

## **2 - MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO.**

### **2.1.**

La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

### **2.2.**

I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco per eventuali controlli.

## **3 - IMPIANTI.**

### **3.1.**

Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti: di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; di protezione contro le scariche atmosferiche; di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme; di protezione antincendio.

La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

### **3.2.**

Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:



- per l'estinzione degli incendi;
- per l'evacuazione del fumo e del calore;
- di rivelazione e segnalazione d'incendio.

La documentazione e' costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.

### 3.3

Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

## **4 - ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTICENDIO.**

La documentazione e' costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale e' allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.